

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2081 del 20/04/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 e L.R. 21/04. DITTA OPOCRIN S.P.A. - STABILIMENTO "NOVISSA", ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, SITA IN VIA GAZZATE n. 48 IN COMUNE DI NONANTOLA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2214 del 20/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno venti APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 – L.R. 21/04. DITTA **OPOCRIN S.P.A. - STABILIMENTO “NOVISSA”**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, SITA IN VIA GAZZATE n. 48 IN COMUNE DI NONANTOLA (RIF.INT. N. 32 / 00156140360)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 4125 del 11/08/2023** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 a Corlo di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici (punto 4.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito in Via Gazzate n.48 in comune di Nonantola (Mo);

richiamata la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto il 30/09/2024, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 176054, 176059, 176065 e 176069 del 01/10/2024, prodotta in ottemperanza a quanto prescritto al punto D1.1 dell’Allegato I alla Determinazione n. 4125 del 11/08/2024 di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nello specifico, la prescrizione prevedeva l’esecuzione di autocontrolli periodici sulle acque reflue industriali avviate allo scarico S3, per un periodo di un anno dal rilascio del riesame AIA; lo scopo

era quello di attestare la stabilità delle concentrazioni degli inquinanti *COD, Solidi sospesi totali, Azoto totale e Fosforo totale*, al fine di accertare la possibilità di prescrivere per tali inquinanti una frequenza di monitoraggio inferiore alla frequenza minima giornaliera prevista dalla BAT n° 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 (BAT Conclusions per il settore chimico), applicando la nota 1), che stabilisce che la periodicità di monitoraggio “*può essere adattata qualora la serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità*”.

Il gestore ha dunque provveduto ad eseguire monitoraggi settimanali (tramite laboratorio interno, con campionamento istantaneo) e mensili (tramite laboratorio esterno) sulle acque reflue industriali convogliate allo scarico **S3**, determinando la concentrazione di **COD, Solidi sospesi totali, Azoto totale e Fosforo totale**, fra settembre 2023 e agosto 2024, nonché a trasmettere i risultati ottenuti, insieme ad una relazione tecnica di analisi degli stessi;

richiamata la nota dello scrivente Servizio prot. n. 196622 del 30/10/2024 con la quale, alla luce della documentazione trasmessa dalla Ditta il 30/09/2024, si è dato atto che risulta dimostrata una buona stabilità dei livelli di concentrazione di COD, Solidi sospesi totali, Azoto totale e Fosforo totale e quindi, ritenendo possibile applicare quanto previsto dalla nota 1) alla BAT n° 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902, è stato stabilito che a decorrere dal mese di ottobre 2024 gli autocontrolli a carico del gestore per la determinazione dei parametri sopra citati allo scarico S3 venissero effettuati con **cadenza semestrale**.

Si è inoltre confermato che gli autocontrolli prescritti per le acque reflue industriali scaricate devono essere eseguiti mediante **campionamento medio composito**, di norma nell’arco delle 3 ore, oppure con tempistiche diverse, purché rappresentative del ciclo produttivo, come già indicato nella sezione D3.1.6 dell’Allegato I all’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 19/03/2026 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.51650 del 20/03/2026, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. incremento della capacità produttiva da 39,78 a **51,89 t/anno (+30% circa)**, per l’effetto di:
- raddoppio della capacità di produzione di **ferri iniettabili**, da 16,11 t/anno a **32,22 t/anno**, grazie al prolungamento dell’orario produttivo dagli attuali 5 gg/settimana su 1 o 2 turni a **7 gg/settimana su 2 turni** (arrivando a circa 330 giorni lavorati/anno);
 - contestuale riduzione della produzione di **collagene gel** da 9 t/anno a **5 t/anno**.

I processi produttivi già autorizzati non subiranno modifiche qualitative e non saranno utilizzate macchine differenti o nuove sostanze rispetto a quelle già in dotazione.

- II. **variazione del lay-out delle aree di deposito**, in particolare:
- vengono eliminati i bacini di stoccaggio di prodotti liquidi in cisternette situati nella zona compresa tra il vecchio edificio produttivo e il confine sud-est con Via Galvani;
 - nella zona compresa tra il retro dell’edificio produttivo e i locali destinati a magazzino:
 - il compattatore per rifiuti da imballaggi in materiali misti (XC-2003) viene spostato nella zona a fianco del deposito inutilizzato (locale X-2057),
 - viene introdotto n. 1 nuovo container freezer (XC-2017) per lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale,
 - vengono introdotti n. 3 container per lo stoccaggio di **acido cloridrico** (XC-2020), **acido fosforico** (XC-2021) e **ferro cloruro** (XC-2022),
 - viene introdotto n. 1 container (XC-2028) per il deposito del rifiuto da filtri esausti;
 - vengono aggiunti bacini di contenimento a servizio dell’area di stoccaggio di etanolo e reflui liquidi;
 - nella zona compresa tra il deposito inutilizzato (locale X-2057) e il confine sud-est con Via Galvani vengono introdotti:

- n. 4 nuovi container refrigerati per lo stoccaggio di merci a temperatura controllata (XC-2019, XC-2023, XC-2024, XC-2025),
- n. 1 container (XC-2026) per lo stoccaggio di chemicals in cisternette,
- n. 1 container (XC-2018) per il deposito di materiale della ditta di pulizie;
- nel magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti vengono aggiunte n. 2 nuove scaffalature;

III. attivazione della **nuova emissione E51** associata alla UTA del **nuovo reparto FCM**, che al momento non è operativo (se non per la produzione di lotti di prova) e che sarà attivato solo previa ulteriore modifica dell'AIA. Pur non essendo il reparto funzionante a regime, il ricambio d'aria è sempre attivo, con portata massima di **6.000 Nm³/h** e altezza di **4,8 m**.

Il gestore coglie inoltre l'occasione per segnalare la **sostituzione** dei n. 3 attuali compressori e essiccatore d'aria con **n. 2 compressori e n. 2 essiccatori d'aria** di nuova installazione da ubicare in un apposito locale tecnico.

In merito alle modifiche in progetto il gestore precisa che:

- continueranno ad essere impiegate le *materie prime* e le *sostanze ausiliarie* già in uso, senza variazioni di tipo qualitativo, mentre si prevede un incremento del 30% circa dei quantitativi utilizzati, in particolare in riferimento alle materie prime del processo di produzione dei ferri iniettabili (ferro cloruro, sodio carbonato, idrossido di sodio, saccarosio);
- si prevede un incremento del 30-35% dei *consumi di acqua* prelevata da acquedotto, mentre il prelievo da pozzo resterà sostanzialmente invariato;
- si prevede un incremento del 10% dei *consumi di energia elettrica e termica*, per effetto dell'aumento della produzione di ferri iniettabili;
- non sono necessarie variazioni dei parametri autorizzati per l'emissione in atmosfera **E23**, a cui sono convogliate le aspirazioni dei reparti produttivi, dal momento che tale emissione è già autorizzata per un funzionamento di **12 h/giorno**, corrispondenti a due turni di lavorazione giornalieri. L'incremento del numero di giorni lavorati determinerà invece un aumento del flusso di massa su base annua del 10% per singolo inquinante:

Emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite concentrazione (mg/Nm ³)	Durata giornaliera (h/gg)	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE FUTURA		Variazione flusso di massa (%)
					Durata annuale (gg/anno)	Flusso di massa (kg/anno)	Durata annuale (gg/anno)	Flusso di massa (kg/anno)	
E23	4.000	<i>Materiale particellare</i>	10	12	300	144,0	330	158,4	+10%
		<i>Acido cloridrico</i>	5			72,0		79,2	+10%
		<i>Acido acetico</i>	5			72,0		79,2	+10%

- la sostituzione dei compressori comporta la **dismissione** dei punti di emissione in atmosfera esistenti **E29, E30 ed E45** e l'attivazione dei nuovi punti di emissione **E52 ed E53** con altezza di **3,5 m**, di espulsione per convezione naturale dell'aria calda derivante dai compressori;
- non sono previste variazioni riguardo la qualità delle *acque reflue* prodotte e degli scarichi idrici già autorizzati. L'aumento della produttività del reparto ferri si tradurrà tuttavia in un incremento del 5-10% del volume di acque reflue industriali prodotte, per effetto delle attività di lavaggio;
- non è prevista la produzione di nuove tipologie di *rifiuti*, mentre si attende un incremento del 20-25% della produzione dei rifiuti con codici EER 07.05.01* (*soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*), 16.10.02 (*soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01*) e 16.10.04 (*concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03*);
- è prevista la **dismissione** delle sorgenti sonore:
 - S29, S30 e S63 corrispondenti ai compressori oggetto di smantellamento,
 - S31, corrispondente ad un essiccatore di aria compressa,
 e l'**installazione** delle nuove sorgenti sonore:
 - **S64** "UTA reparto FCM", alta 10 m e a funzionamento continuo;

- S65 “locale tecnico compressori ed essiccatori aria compressa” (in cui saranno collocati i nuovi compressori ad alta efficienza), alta 1 m e a funzionamento alternato;
- S66, S67, S68, S69 e S70 “container frigo” (nuovi container refrigerati, n. 4 dei quali collocati nell’area esterna dello stabilimento sul lato di Via Galvani), alte 1 m e a funzionamento alternato.

L’Azienda precisa che la sostituzione dei compressori rappresenta una soluzione migliorativa anche dal punto di vista acustico, trattandosi di apparecchiature più moderne rispetto ai compressori esistenti e che saranno installati all’interno di un apposito box di contenimento realizzato con pannelli di tipo sandwich.

L’impatto delle nuove sorgenti è stato valutato mediante uno *studio previsionale di impatto acustico*, elaborato a partire da rilievi fonometrici eseguiti ad agosto e settembre 2025 lungo il confine aziendale (punti A, B, C, D, E, F) e presso i recettori R1 e R2 (a 1,5 e a 4 m di altezza), sia in periodo diurno che in periodo notturno, e utilizzando un software di simulazione.

I risultati restituiti dal modello sono i seguenti:

PERIODO DIURNO	RECETTORE	altezza (m)	Rumore residuo (dBA)	Rumore ambientale (dBA)			Differenziale (dBA)		
				Stato di fatto	Stato di progetto	Limite di legge	Stato di fatto	Stato di progetto	Limite di legge
				R1	1,5	48,5	50,0	49,8	60
4,0	51,1	53,0	52,9		1,9	1,8			
R2	1,5	52,5	55,0	55,0	65	2,5	2,5	5	
	4,0	54,0	56,9	56,9		2,9	2,9		

PERIODO NOTTURNO	RECETTORE	altezza (m)	Rumore residuo (dBA)	Rumore ambientale (dBA)			Differenziale (dBA)		
				Stato di fatto	Stato di progetto	Limite di legge	Stato di fatto	Stato di progetto	Limite di legge
				R1	1,5	38,0	40,5	40,4	50
4,0	41,0	43,6	43,5		2,6	2,5			
R2	1,5	49,0	51,6	51,8	55	2,6	2,8	3	
	4,0	49,9	52,7	52,8		2,8	2,9		

PUNTO	PERIODO DIURNO rumore ambientale (dBA)			PERIODO NOTTURNO rumore ambientale (dBA)		
	stato di fatto	stato di progetto	Limite di legge	stato di fatto	stato di progetto	Limite di legge
A	60,2	60,2	65	48,0	48,0	55
B	56,6	56,6		52,3	52,3	
C	49,5	49,3		46,3	46,1	
D	60,2	60,1		54,7	54,6	
E	58,6	59,4		54,5	56,2	
F	52,3	52,0		51,7	51,4	

Il tecnico incaricato dalla Ditta ha concluso che:

- i valori assoluti di immissione nello stato di progetto risultano inferiori ai limiti di legge, sia sul confine aziendale che presso i recettori;
- i limiti differenziali sono rispettati presso i due recettori.

Pertanto, la nuova configurazione impiantistica, con le relative opere di mitigazione, non provoca modifiche sostanziali allo stato di fatto o comunque tali da non rispettare i limiti normativi.

Si ritiene comunque opportuno verificare l’effettivo rispetto dei limiti mediante misure sperimentali, da effettuarsi ad opere ultimate;

- non sono previste implicazioni per le matrici suolo e sottosuolo, in quanto i container di nuova introduzione (refrigerati e non) saranno di tipologie analoghe a quelli già in uso, dotati di idonei

sistemi per il contenimento di eventuali rilasci accidentali, e saranno posizionati su superfici asfaltate o cementate;

- non sono previste modifiche significative per quanto riguarda il traffico indotto;
- si confermano gli esiti della valutazione effettuata in sede di riesame AIA per quanto riguarda la verifica del posizionamento rispetto alle BAT di settore;

dato atto che il 13/03/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale;

preso atto dell’**incremento della capacità produttiva annua** comunicato. A tale proposito:

- si sottolinea che l’attività svolta dall’Azienda ricade al punto 4.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (“*fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi*”), per il quale non è definita una soglia minima di applicazione della normativa IPPC. Pertanto, in base a quanto stabilito al punto 1.1.1 della V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 citata in premessa, “*sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. È peraltro una modifica sostanziale una modifica dell’attività IPPC [...] per la quale la procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l’intervento alla procedura di VIA*”;
- si dà atto che, anche a seguito dell’incremento comunicato, l’attività produttiva aziendale si mantiene ampiamente al di sotto della soglia di applicazione della Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) prevista per la categoria B.2.28 dell’Allegato B.2 alla L.R. 4/2018 (“*produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 tonnellate all’anno di materie prime lavorate*”);
- l’incremento di capacità produttiva comunicato ammonta a **12,11 t/anno**, corrispondenti al **30,4%** della capacità massima di produzione complessiva attualmente autorizzata;
- si prende atto della riduzione prevista per la produzione annuale di collagene (-4 t/anno);
- si prende atto del fatto che l’aumento della produzione di ferri iniettabili non è conseguente a modifiche impiantistiche, ma esclusivamente ad un prolungamento della durata dell’operatività settimanale del relativo reparto di produzione, a parità di durata giornaliera massima.

Tutto ciò premesso, si conferma che l’incremento della capacità produttiva annua comunicato dal gestore si configura come **modifica non sostanziale**;

preso atto del fatto che, in conseguenza dell’aumento produttivo, si prevedono incrementi:

- del 30% circa del quantitativo di materie prime e ausiliarie in uso, in particolare nel reparto di produzione di ferri iniettabili,
 - del 30-35% circa del prelievo idrico da acquedotto,
 - del 10% circa dei consumi di energia elettrica e gas metano,
 - del 5-10% circa del volume di acque reflue industriali prodotte,
 - del 20-25% circa del quantitativo di rifiuti EER 07.05.01*, 16.10.02 e 16.10.04 prodotti,
- mentre resteranno invariati:
- le tipologie di materie prime e ausiliarie utilizzate,
 - il prelievo idrico da pozzo,
 - le caratteristiche qualitative delle acque reflue prodotte e gli scarichi già autorizzati,
 - le tipologie di rifiuti prodotti.

Considerato che le variazioni prospettate sono esclusivamente di tipo quantitativo e non qualitativo e visto che gli incrementi previsti restano ampiamente al di sotto del 50% e risultano in alcuni casi meno che proporzionali rispetto all'aumento produttivo, si ritiene che gli impatti sulle matrici ambientali sopra citate non siano significativi;

preso atto del fatto che gli effluenti gassosi aspirati dal reparto di produzione di ferri iniettabili (oggetto di modifica) sono convogliati all'emissione in atmosfera **E23**, per la quale non è necessario modificare nessuno dei parametri di funzionamento già autorizzati, visto che il reparto continuerà ad operare per un massimo di 12 h/gg. Non si ritiene dunque necessario prescrivere l'esecuzione di controlli aggiuntivi su E23 rispetto a quelli già previsti in AIA.

Si rileva, inoltre, che il flusso di massa giornaliero autorizzato per gli inquinanti caratteristici resta invariato, mentre si stima un incremento potenziale massimo del 10% del flusso di massa su base annuale, comunque meno che proporzionale rispetto all'incremento produttivo e di ridotta entità in termini assoluti (14,4 kg/anno per *materiale particellare* e 7,2 kg/anno per *acido cloridrico* e *acido acetico*). Si ritiene quindi che questa variazione dell'impatto sulla matrice atmosfera non sia significativa;

preso atto della dismissione di tre compressori (con relativo essiccatore d'aria), per sostituirli con due nuovi compressori (con relativi essiccatori d'aria);

preso atto della **dismissione** delle emissioni **E29**, **E30** ed **E45**, che consistono in espulsioni di aria calda derivante dai radiatori dei compressori oggetti di smantellamento, e della contestuale attivazione delle **nuove emissioni E52 ed E53**, del tutto analoghe, associate ai nuovi compressori. A tale riguardo, si dà atto che:

- ad E29, E30 ed E45 non è associato alcun flusso di massa di inquinanti autorizzato, trattandosi di emissioni riconducibili alle tipologie di cui all'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nello specifico "*emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti*", alle quali non si applica il Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e che quindi non richiedono alcuna autorizzazione, riportate nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA per mere ragioni di completezza dello stesso;
- le nuove emissioni E52 ed E53 sono della medesima tipologia di E29, E30 ed E45, per cui non presentano alcun flusso di massa di inquinanti e non richiedono alcuna autorizzazione. In maniera del tutto analoga, comunque, si ritiene opportuno riportarle nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I, indicando i dati di funzionamento dichiarati dal gestore (espulsione per convezione naturale e altezza da terra di 3,5 m);

preso atto dell'attivazione della nuova emissione **E51** associata alla UTA del nuovo reparto FCM, già in funzione per 24 h/gg per garantire il corretto ricambio d'aria del reparto, nonostante lo stesso non sia pienamente operativo, ma utilizzato esclusivamente per la produzione di lotti di prova, come concesso con il nulla osta rilasciato dallo scrivente Servizio con il prot. n. 205118 del 01/12/2023 (test pilota e convalida del processo produttivo).

Anche E51 si configura come emissione di ricambio d'aria soggetta all'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non richiede alcuna autorizzazione, ma si ritiene comunque opportuno riportata nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA, per ragioni di completezza dello stesso, indicando i dati di funzionamento dichiarati dal gestore (portata massima di 6.000 Nm³/h e altezza da terra di 4,8 m);

ritenendo opportuno prescrivere che la data di avvenuta attivazione delle nuove emissioni E51, E52 ed E53 sia comunicata dal gestore, per acquisire un quadro aggiornato dei punti di emissione in esercizio;

preso atto del fatto che gli interventi in progetto comportano alcune variazioni riguardo le sorgenti sonore presenti nel sito e valutato positivamente l'esito dello studio previsionale di impatto acustico, dal quale non emergono criticità in termini di rispetto dei limiti di immissione assoluta ai confini aziendali e presso i recettori e dei limiti di immissione differenziale presso i recettori.

Si concorda comunque con la proposta del gestore di prevedere un **collaudo acustico** al termine degli interventi;

preso atto delle variazioni comunicate dal gestore relativamente ai bacini di stoccaggio di prodotti liquidi in cisternette, ai bacini di contenimento, ai compattatori di rifiuti, ai container e container freezer situati in area cortiliva, nonché alle scaffalature nel magazzino di stoccaggio prodotti finiti, senza rilevare criticità in termini di possibili impatti su suolo e acque sotterranee;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- la L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di funzione determina

- di stabilire che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:
 - potenzialità autorizzata dal riesame ai fini del rinnovo AIA (Determinazione n. 4128 del 11/08/2023): 39.780 kg/anno;
 - potenzialità autorizzata con la presente modifica non sostanziale: aumento di 12.110 kg/anno (pari al **30,4%** della precedente potenzialità);
- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 19/03/2026 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4125 del 11/08/2023** ad Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 in comune di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici, sita in Via Gazzate n. 48 in comune di Nonantola (Mo), come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Determinazione di AIA è sostituito dal seguente:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici (punto 4.5 All. VIII D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione complessiva pari a **51.890 kg/anno**;

b) il punto 1 della sezione D1 "Piano d'adeguamento dell'installazione e sua cronologia – Condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di fine lavori di adeguamento" dell'Allegato I è eliminato;

c) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono aggiunti i seguenti punti:

9. Il gestore è tenuto a comunicare la data di avvenuta messa in esercizio delle nuove emissioni in atmosfera **E51, E52 ed E53** (classificate come "*scarsamente rilevanti*" ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06) inviando apposita PEC ad Arpae di Modena e Comune di Nonantola entro 10 giorni dalla data di messa in esercizio.
10. Il gestore è tenuto a presentare ad Arpae di Modena e Comune di Nonantola una **valutazione di collaudo acustico**, redatta ai sensi della DGR n. 673/204, **entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di modifica** comunicati il 19/03/2026 aventi **ripercussioni sull'impatto acustico aziendale**, in particolare attivazione di:
 - nuova sorgente **S64** "UTA reparto FCM",
 - nuova sorgente **S65** "locale tecnico compressori ed essiccatori aria compressa",
 - nuove sorgenti **S66, S67, S68, S69 e S70** "container frigo".

La valutazione ha lo scopo di confermare con una campagna di misure il rispetto dei limiti di zona e dei limiti differenziali nel nuovo assetto.

Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.

d) i punti 1 e 2 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E03 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E04 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E09 – aspirazione laboratori analisi chimiche palazzina B	PUNTO DI EMISSIONE E10 – cappa laboratori chimici	PUNTO DI EMISSIONE E19 – gruppo elettrogeno emergenza n° 1 (400 kW)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	---	---	---	---	convezione naturale
Altezza minima (m)	---	---	---	---	3,50
Durata (h/g)	---	---	---	---	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E20 – ricambio aria ex magazzini A e B	PUNTO DI EMISSIONE E21 – caldaia acqua calda uso civile a metano (645 kW) #	PUNTO DI EMISSIONE E23 – aspirazioni localizzate reparti produttivi ex magazzini A e B	PUNTO DI EMISSIONE E25 – cappa laboratori chimici
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	---	1.100	4.000	---
Altezza minima (m)	---	8	8	---
Durata (h/g)	---	---	12	---
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	---	---	10	---
Acido cloridrico (mg/Nm ³)	---	---	5	---
Acido acetico (mg/Nm ³)	---	---	5	---
Impianto di depurazione	---	---	Abbattitore ad umido a corpi di riempimento	---
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (portata, polveri, acido cloridrico, acido acetico)	---

emissione per la quale non è richiesta l’autorizzazione espressa, ai sensi del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (impianto termico civile con potenza termica nominale inferiore a 3 kW).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E27 – ricambio aria reparti produzione ex magazzino B	PUNTO DI EMISSIONE E28 – sfiato vasca accumulo reflui 100 m ³	PUNTO DI EMISSIONE E29 – espulsioni aria calda radiatore compressore aria	PUNTO DI EMISSIONE E30 – espulsioni aria calda radiatore compressore aria
Messa a regime	a regime	a regime	DA DISMETTERE #	DA DISMETTERE #
Portata massima (Nm ³ /h)	---	20	---	---
Altezza minima (m)	---	3,5	---	---
Durata (h/g)	---	8	---	---
Impianto di depurazione	---	Adsorbitore a carboni attivi senza rigenerazione	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

emissione oggetto di **dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 19/03/2026.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E32 – ricambio aria reparti produzione – da UTA Collagene	PUNTO DI EMISSIONE E33 – ricambio aria reparti produzione – da UTA Multipurpose	PUNTO DI EMISSIONE E34 – ricambio aria reparti produzione - da UTA Spogliatoi	PUNTO DI EMISSIONE E35 – generatore di vapore a metano 2.100 kWt (uso tecnologico)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	---	---	---	1.000
Altezza minima (m)	---	---	---	12
Durata (h/g)	---	---	---	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	---	5 * **
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	350 * (250 §)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	35 * **
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	annuale (portata, NO _x)

* limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se è utilizzato gas metano come combustibile

§ valore limite di emissione da rispettare a partire dal 01/01/2030, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E36 – gruppo elettrogeno di emergenza n°2 (1.450 kW)	PUNTO DI EMISSIONE E38 – sfiato pompa vuoto liostato	PUNTO DI EMISSIONE E39 – nuova UTA	PUNTO DI EMISSIONE E40 – ricambi d'aria locali microbiologia	PUNTO DI EMISSIONE E41 – sfiato pompa vuoto liostato VL-2007
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	convezione naturale	10	7.000	2.000	10
Altezza minima (m)	3,50	1,5	10	10	1,5
Durata (h/g)	emergenza	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E42 – aspirazione lavanderia	PUNTO DI EMISSIONE E44 – cappa laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E45 – espulsione aria calda compressore	PUNTO DI EMISSIONE E46 – estrazione aria locali laboratorio R&D	PUNTO DI EMISSIONE E47 – aspirazione cappa KC-2003	PUNTO DI EMISSIONE E48 – aspirazione cappa KC-2004
Messa a regime	a regime	a regime	DA DISMETTERE #	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.000	---	---	---	---	---
Altezza minima (m)	4,8	4,8	---	7	7	7
Durata (h/g)	1,5	1,5	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

emissione oggetto di **dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 19/03/2026.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E49 – aspirazione armadio acidi e basi	PUNTO DI EMISSIONE E50 – aspirazione armadio solventi	PUNTO DI EMISSIONE E51 – ricambio aria reparti produzione - UTA reparto FCM	PUNTO DI EMISSIONE E52 – espulsione aria calda radiatore compressore aria	PUNTO DI EMISSIONE E52 – espulsione aria calda radiatore compressore aria
Messa a regime	a regime	a regime	*	*	*
Portata massima (Nm ³ /h)	---	---	6.000	convezione naturale	convezione naturale
Altezza minima (m)	7	7	4,8	3,5	3,5
Durata (h/g)	---	---	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.9.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 al paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità di controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
<i>Acido cloridrico</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
<i>Acido acetico</i>	<ul style="list-style-type: none"> NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico)
<i>Ossidi di azoto (NO_x)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di zolfo (SO_x)</i>	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determinazione n. 4125 del 11/08/2023;

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4125 del 11/08/2023, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Opocrin S.p.A. e al Comune di Nonantola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Comuni del Sorbara;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.